



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Decreto del 12 dicembre 2012

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali in sede di prima applicazione del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67 (di seguito Regolamento);

Tenuto conto che le disposizioni regolamentari di cui al citato decreto n. 23 del 2012, non sono immediatamente applicabili agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza del richiamato articolo 16, comma 29;

Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto l'applicazione, per gli enti locali ricadenti nel territorio di competenza, del citato articolo 16, comma 25, e che in forza dell'intesa tacita intercorsa con la stessa Regione, questo Ministero provvede all'adozione dei provvedimenti e all'espletamento degli adempimenti necessari per l'applicazione di tale disposizione con le modalità e i criteri stabiliti dal citato Regolamento;

Preso atto che con proprio decreto del 27 novembre 2012 è stato formato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in sede di prima applicazione del citato Regolamento, riferito agli enti locali delle

regioni a statuto ordinario ed è stato pubblicato sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Considerato che, a seguito di ulteriori verifiche e istruttorie, è stata accertata la sussistenza dei prescritti requisiti da parte di ulteriori n. 25 soggetti riportati nell'allegato A al presente provvedimento che, pertanto, possono essere inseriti nell'elenco;

Preso atto, altresì, che con proprio decreto del 12 dicembre, a seguito di specifica procedura, è stato formato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in sede di prima applicazione del citato Regolamento, riferito agli enti locali appartenenti alla regione Sardegna, costituito da n. 180 soggetti richiedenti risultati in possesso dei prescritti requisiti che confluisce nell'elenco approvato con il predetto decreto del 27 novembre 2012;

DECRETA

Articolo 1

Dalla data di pubblicità legale di cui al successivo articolo 2, i soggetti indicati nell'allegato A al presente provvedimento sono iscritti nell'elenco dei revisori dei conti, in sede di prima applicazione, degli enti locali ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, del quale vanno a far parte anche i revisori iscritti per gli enti locali della regione Sardegna.

Articolo 2

L'elenco dei soggetti integrato con gli iscritti di cui all'articolo 1 viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale.

Roma lì, 12 dicembre 2012

Giancarlo Verde